D.D.G. n. 279

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITA' COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente "Norme in materia ambientale";
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il "Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana";
VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n.48 concernente "Competenze in materi di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA)", che individua l'Assessorato Regionale del territorio;
VISTO l'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale" come integrato dall'Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n.3;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.189 del 21 luglio 2015, recante: *"Commissione regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art.91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 – Criteri per la costituzione – Approvazione";*
VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione tecnica specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018, che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell'Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento delle P.A., in conformità all'art. 97 della Costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.A. n.311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;
VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e nomina del vicepresidente;
VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 (quattro) componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.), in sostituzione dei membri scaduti;
VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, di modifica del Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale e conseguente revoca del D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale Sicilia n.307 del 20 luglio 2020 che ribadisce l'individuazione dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Autorità Unica Ambientale ad eccezione dell'emanazione dei procedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art.1, comma 6, della l.r. 3/2013, ed individua il Dipartimento Regionale Urbanistica all'adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art.12 D.Lgs. n.152/2006);
VISTA la Legge Regionale 13 Agosto 2020 n.19 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 18 e 26;
VISTO il D.A. n.271/GAB del 23 dicembre 2021 che regolamenta l'Approvazione del documento "Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano urbanistico generale (PUG) e delle varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione dell'art.18, comma 6, della legge regionale 13 agosto 2020, n.19 e ss.mm.ii.;
VISTI i DD.AA. n. 308 del 23 Dicembre 2022 e n.167 del 12 maggio 2023 di modifiche ed integrazioni D.A. 271 del 23 Dicembre 2021;
VISTO il D.P.Reg. 9 del 5/4/2022 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16

dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13, comma 3, della legge regionale 17 maggio 2016 n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed integrazioni" pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n.25 dell'1/06/2022;

VISTO l'Avviso Pubblico avente prot.n.10972 del 06/12/2022 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente relativo alla manifestazione di disponibilità da parte dei professionisti esterni all'Amministrazione regionale, interessati alla nomina di componente della predetta Commissione Tecnica Specialistica;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 579 del 13/12/2022 con la quale è stato formulato l'atto di indirizzo per l'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente, volto alla riforma della citata Commissione Tecnica Specialistica;

VISTO il D.A. n.6/GAB del 13 gennaio 2023 di composizione del Nucleo di Coordinamento della C.T.S., che individua il Presidente della C.T.S., il Vicepresidente e i tre componenti del Nucleo, nonché i Coordinatori delle tre Sottocommissioni Energia, Ambiente e Pianificazione del Territorio;

VISTA la Delibera di Giunta n.70 del 10/02/2023 ed il D.A. n.194/GAB del 31/05/2023 con il quale è stato adottato il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A.n.282/GAB del 09/08/2023 con il quale è stato nominato il Prof. Avv. Gaetano Armao in qualità di Presidente della C.T.S. con decorrenza dal 09/08/2023;

VISTO il D.A. n.22/GAB del 10/02/2025 che regolamenta il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.P.R.S. n.734 del 17 febbraio 2025, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 51 del 14 febbraio 2025 con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica il Dott. Giuseppe Battaglia;

VISTO il D.A. n.246/GAB del 03/09/2025 con il quale sono stati nominati 5 nuovi componenti, in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti, secondo i quattro profili di cui alla Delibera di Giunta nr.189/2015 indicati, in modo tale di completare la dotazione organica della stessa CTS, considerato che per alcuni componenti della CTS l'incarico era scaduto;

VISTO il D.A. n.330/GAB del 07/11/2025, con il quale è stato nominato un nuovo componente della Commissione Tecnica Specialistica, prevista dall'art.91 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9 e successive modifiche ed integrazioni, per la durata di tre anni, decorrenti dalla data del medesimo decreto;

VISTA la nota prot.n.3719/Gab del 10/08/2026 con la quale, a seguito della scadenza dell'incarico del Presidente in data 09/08/2026, si assegna l'esercizio delle funzioni di Presidenza al Vicepresidente Arch. Maria Chiara Tomasino, nelle more della nomina del nuovo Presidente;

VISTO il D.A. n.305/Gab del 13/10/2026 con il quale sono stati nominati 7 nuovi componenti, della Commissione Tecnica Specialistica, prevista dall'art.91 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9 e successive modifiche ed integrazioni, per la durata di tre anni, decorrenti dalla data del medesimo decreto;

VISTA l'istanza prot.n.44953 del 19/05/2026, acquisita al prot/DRU n.7791 (WS) della medesima data, a firma del Responsabile del Procedimento del Comune di Milazzo in qualità di Autorità Procedente, con la quale è stata depositata nel Portale Valutazioni Ambientali SI-VVI ENTI di questo Dipartimento, con codice istanza **4679**, la documentazione prevista comprendente, il RAP, la certificazione di avvenuto versamento delle spese di istruttoria a norma dell'art. 91 della L.R. n. 9/2015, modificato dall'art.7, comma 1, della L.R. 1/2025, e gli elaborati progettuali relativi alla "Variante parziale al Piano Regolatore Generale per la ritipizzazione urbanistica di un'area sita nel comune di Milazzo (ME), Foglio n. 26 particella n.447, in esecuzione della sentenza T.A.R. Ct n.4/2020";

VISTA la documentazione depositata dall'Autorità Procedente di cui sopra;

VISTA la nota prot.n.8248 del 27/05/2026 del Servizio 3/DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione ex art.12 del D.Lgs. 152/2006, relativa alla "Variante urbanistica parziale al Piano Regolatore Generale", di cui sopra indicato, con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) di seguito elencati e chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, del relativo parere di competenza ai sensi della medesima norma;

- ***Dipartimento Regionale dell'Ambiente***
- ***Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana***
- ***Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina***
- ***Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti***
- ***Dipartimento Regionale dell'Energia***
- ***Dipartimento regionale delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti***
- ***Dipartimento Regionale Tecnico***

- ***Dipartimento Regionale dell'Agricoltura***
- ***Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale***
- ***Dipartimento Regionale delle Attività Produttive***
- ***Città Metropolitana di Messina già Provincia Regionale di Messina***
  -Territorio Ambiente – Parchi e Riserve
  -Protezione civile
  -Sviluppo economico
- ***Ufficio Genio Civile di Messina***
- ***Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia***
- ***Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina***
- ***Dipartimento della Protezione Civile*** *Servizio Regionale per la Provincia di ME*
- ***Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico***
- ***ASP Messina***
- ***Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – UOC Valutazioni e Pareri Ambientali***
- ***Consorzio di Bonifica 11 Messina***
- ***Al Comune di Milazzo(ME)***

VISTE le note dei seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) **:**

- ✓ Ufficio Regionale del Genio Civile di Messina prot.n.68803 del 05/06/2026, acquisito al prot. DRU n.8684 (WS) in pari data;
- ✓ Assessorato della Salute Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Servizio 4 prot.n.18122 del 08/06/2026, acquisito al protocollo DRU n.8879 in pari data - trasmessa per conoscenza a questo Dipartimento – indirizzata al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Messina per relazionare sulle valutazioni e eventuali determinazioni . Relazione a tutt'oggi non pervenuta a questo Dipartimento;
- ✓ Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia Servizio 7 sede Messina prot.n.17130 del 11/06/2026, acquisito al prot.DRU n. 9159 in pari data – Rilascio parere.

PRESO ATTO che i rimanenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) non hanno fatto pervenire nei termini i loro pareri, osservazioni o contributi a questa Autorità Competente;

CONSIDERATO che in assenza di pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.);

VISTA la nota prot. n.10572 del 07/07/2026, con la quale il Servizio 3 Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale del Dipartimento Urbanistica, ha comunicato al Nucleo della Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali di competenza Regionale, l'inserimento della documentazione relativa al procedimento **ME 50-14**, **Codice Procedura n.4664** Comune di Milazzo (ME), nel portale Regionale per le Valutazioni Ambientali, al fine di acquisire il parere di competenza;

VISTO il Parere n.1004 del 29/10/2026 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso con nota acquisita al DRU prot.n.16935 del 04/11/2026, con il quale è stato espresso parere motivato, ai sensi e per effetto dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sulla proposta relativa alla "Variante parziale al Piano Regolatore generale per la ritipizzazione urbanistica di un'area sita nel Comune di Milazzo (ME), Foglio n. 26 particella n. 447, in esecuzione della sentenza T.A.R. Ct n.4/2020 **di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando le dovute raccomandazioni contenute nello stesso parere reso dalla CTS (n.1004/2026);**

DECRETA

Art. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al **Parere n.1004/2026 del 29/10/2026** reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, che la proposta relativa *alla "Variante parziale al Piano Regolatore generale per la ritipizzazione urbanistica di un'area sita nel comune di Milazzo, Foglio n. 26 particella n. 447, in esecuzione della sentenza T.A.R. Ct n.4/2020"nel Comune di Milazzo (ME)"* **ME 50-14 C.P. 4664**, **sia da non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando le dovute raccomandazioni contenute nello stesso parere reso dalla CTS (n.1004/2026).**

Art. 2) Il Comune di Milazzo (ME), Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere che ne costituisce parte integrante all'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.

Art. 3) A norma dell'art. 12, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1, della Legge 116/2014 e dell'art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii, il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente - Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Regione Siciliana, e contemporaneamente per estratto, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla pubblicazione sul sito internet della Regione Siciliana.

Palermo li, 13.11.2026

L'Autorità competente
(Giuseppe Battaglia)
Firmato

Il Dirigente del Sevizio 3/DRU
(Arch. Daniela Grifo)
Firmato

Codice procedura: 4664

Classifica: ME_050_0000014

Proponente: Comune di Milazzo

OGGETTO: Istanza di verifica di assoggettabilità a Vas per un progetto di ritipizzazione urbanistica in variante al piano regolatore generale in esecuzione della sentenza tar Catania n. 04/2020.

Procedimento: Parere *ex* art. 12 del Codice dell'Ambiente.

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal Servizio 3 del Dipartimento Regionale Urbanistica, Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Siciliana e contenute sul portale regionale.

PARERE COMMISSIONE T.S. n. 1004 del 29.10.2026.

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO l'art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", ed in particolare l'articolo 91 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale";

.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il "Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana";

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)", che individua l'Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di n. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;

.

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regolamenta il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, pertanto abrogato;

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29 dicembre 2021 di nomina di nn. 30 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS e di nomina di ulteriori due membri del nucleo di coordinamento;

VISTO il D.A**.** 36/GAB del 14 febbraio 2022 avente ad oggetto "Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d'incidenza (VincA), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019".

VISTO il D.A. n° 24/GAB del 31 gennaio 2022 di nomina di n.1 componente ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 38/GAB del 17/02/2022 che modifica il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regolamenta il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n° 116/GAB del 27/05/2022 di nomina di n. 5 componenti ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31dicembre 2022, l'incarico a 21 componenti della commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il nucleo di coordinamento con nuovi componenti;

VISTO il D.A. 310/Gab del 28.12.2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS.

VISTO il D.A. 06/Gab del 13/01/2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTO il D.A. n. 194/GAB del 31/05/2023 che revoca il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2022 e attualizza l'organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale,

VISTO il D.A.237/GAB del 29/06/23 "Procedure per la Valutazione di Incidenza (VINCA);

VISTO il D.A. n° 252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l'efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022;

.

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/23 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/23 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, le prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23 maggio 2011 e s.m.i., ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all'esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso solo rispetto delle prescrizioni di cautele dettate a normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale;

VISTO il D.A. n° 307/GAB del 03/10/2024 di nomina di n. 2 componenti ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 44/GAB del 26.02.2025 di nomina di 14 nuovi componenti la CTS;

VISTO - il D.A. n. 46 del 26/02/2025 con il quale è stata riformulata la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTO il D.A. n. 46/GAB del 28.02.2025 di nomina della Vice Presidente, del Segretario Coordinatore e dei 3 Coordinatori delle sottocommissioni;

VISTO il D.A. n. 91/Gab del 10/04/2025 con il quale vengono nominati n. 3 commissari;

VISTO il D.A. n. 136/Gab del 26/05/2025 con il quale vengono nominati n. 4 commissari;

VISTO il D.A. n. 166/GAB del 23.06.2025 di nomina del nuovo Vice Presidente della CTS, nella persona dell'Arch. Chiara Tomasino;

VISTA la nota Prot. n. 3719/Gab del 10/08/2026 con la quale, a seguito della scadenza dell'incarico del Presidente in data 09/08/2026, si assegna l'esercizio delle funzioni di Presidenza al Vicepresidente Arch. Maria Chiara Tomasino, nelle more della nomina del nuovo Presidente;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;

PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito *web* del Dipartimento regionale dell'ambiente (SI-VVI);

.

VISTA la nota prot. n. 8248 del 27.05.2026 con la quale il Servizio 3 —— [affari Urbanistici Sicilia Orientale e Nord Orientale: - Avvio consultazioni - Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i., "Con codice istanza n.4679, il Responsabile del Procedimento del Comune di Milazzo (ME) ha trasmesso, tramite il Portale Valutazioni Ambientali SI—VVI—ENTI, la nota prot. DRU n.7791 (WS) del 19/05/2026, provvedendo contestualmente a depositare nel medesimo Portale la relativa documentazione, il R.P.A. insieme agli elaborati elencati nella nota e alla ricevuta di versamento degli oneri istruttori, ai sensi dell'art. 91 della L.R. 9/2015 modificata dall'art.7, comma 1, della L.R. 1/2025, per l'avvio della procedura integrata di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i. e Valutazione d'lncidenza Ambientale ex art.5 DPR n.357/97 e s.m.i.. Pertanto, in riferimento al procedimento di cui sopra, con la presente, si dà avvio alla consultazione del Rapporto Preliminare Ambientale e degli altri atti ed elaborati per la "Variante parziale al Piano regolatore generale" in oggetto indicato, invitando i Soggetti Competenti in Materia Ambientale in indirizzo a consultare sul Portale https://si-vvi.regione.sicilia.it/enti la documentazione prodotta dall'A.P., codice identificativo procedura n.4664 mediante le credenziali comunicate dall'Amministratore del Portale e ad esprimere ai sensi del comma 2 del suddetto art. 12, il proprio parere con eventuali prescrizioni e/o osservazioni, entro 30 gg. a decorrere dalla ricezione della presente. Nel rilevare che la superiore scadenza di 30 giorni è fissata dal menzionato comma 2 dell'art.12 del D.Lgs. 152/06 e che le eventuali osservazioni di codesti S.C.M.A. non potranno essere acquisite da parte di questo Ufficio oltre la superiore scadenza, si chiede di riportare nelle eventuali osservazioni relative al procedimento, sia la classifica ME 50-14 che il codice identificativo procedura n.4664. Infine nell'evidenziare che la mancata trasmissione del parere richiesto, non può che ritenersi espressione da parte dei S.C.M.A. di assenza di livelli di criticità e di eventuali impatti significativi per la "Variante parziale al Piano Regolatore Generale del territorio di Messina (ME)", in oggetto indicato, potrebbe produrre nel contesto ambientale interessato, si reputa superfluo, al f1ne di non aggravare il procedimento, l'invio del parere nel caso in cui codesti Soggetti, ognuno per gli aspetti di competenza, ritenessero l'intervento in argomento non assoggettabile a VAS e/o privo di necessarie modifiche e prescrizioni. Inoltre, si comunica ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale che è possibile utilizzare il Portale Valutazioni Ambientali SI—VVI- ENTI per la trasmissione di note, di pareri/Nulla Osta, Osservazioni e Richieste di integrazioni, inserendo il parere di competenza nell'apposita piattaforma del Portale Valutazioni Ambientali SI-VVI- ENTI e trasmettendo lo stesso tramite PEC, indirizzandolo come di seguito specificato: Ai sensi di quanto previsto dall'art.lO della l.r. 23 maggio

.

2019, n.7 si comunica quanto segue: o Amministrazione competente: Assessorato Territorio e Ambiente — Dipartimento Regionale dell'Urbanistica; Oggetto del procedimento promosso: ME 50-14 — Cod. Identificativo Procedura n.4664 - Comune di Milazzo (ME) relativa alla "Variante parziale al Piano Regolatore generale per la riclassificazione urbanistica di un'area sita nel comune di Milazzo, Foglio n. 26 particella n. 447, in esecuzione della sentenza T.A.R. Ct n.4/2020". Ditta LO SCIOTTO Francesco - Comune di Milazzo (ME). o Ufficio e persona responsabile del procedimento: Servizio 3/DRU Arch. Daniela Grifo ° Responsabile dell'istruttoria: l'Assistente Alessandra Giaconia*:*

VISTO che risultano pervenuti i seguenti contributi:

- L'ufficio regionale del Genio Civile di Catania con nota assunta al DRU prot. 8684 del 5.06.2026 ha comunicato "Al fine di poter esprimere parere ai sensi dell' art. 89 del DPR 380/2001 (ex art. 13 Legge 02.02.1974 n° 64) alla variante al PRG per la riclassificazione urbanistica di un'area sita nel Comune di Milazzo, fg. 26 part. 447 della Ditta Lo Sciotto Francesco, è necessario integrare gli elaborati depositati nel portale SIVVI con le Norme Tecniche di Attuazione del PRG e del PPCS (Piano Particolareggiato del Centro Storico) che saranno applicati all'area oggetto della variante, citati nella relazione tecnica ma non allegati".

L'Assessorato alla Salute con nota assunta al DRU prot. 8879 del 08.06.2026 ha comunicato di "*Si trasmette in allegato, per quanto di competenza, la nota prot. n. 8248 del 27/05/2026 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento dell'Urbanistica relativa all'oggetto, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 17041 del 27/05/2026.*."

L'autorità di Bacino con nota assunta al DRU n. 9159 del 11 giugno 2026 ha comunicato che "
Si riscontra la nota prot. n. 8248 del 27/05/2026, assunta al protocollo di questa Autorità di Bacino n° 15818 del 27/05/2026, con la quale il Servizio 3 - Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale comunica che il Comune di Milazzo (ME) ha depositato nel Portale Valutazioni Ambientali della Regione Siciliana (istanza 4679) la documentazione e il Rapporto Preliminare Ambientale per l'avvio della procedura integrata di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i. e Valutazione d'Incidenza Ambientale ex art.5 DPR n.357/97 e s.m.i. relativa alla variante di PRG di cui in oggetto.Esaminati i contenuti degli elaborati progettuali consultabili tramite il Portale Valutazioni Ambientali. Visti gli aspetti di competenza di questa Autorità relativamente al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), al Testo Unico delle disposizioni

.

di legge sulle Opere Idrauliche R.D. 25/07/1904 n. 523 e ss.mm ii. dai quali discende il provvedimento di Autorizzazione Idraulica Unica (AIU) di cui al DSG AdB n. 187 del 23/6/2021, alla direttiva AdB prot. n. 6834 dell'11/10/2019 e al successivo DDG n.102 DRU/AdB del 23/6/2021, nonché dello studio di compatibilità idraulica di cui all'art. 26 comma 1 della L.R. 19/2020. Considerato che: il sito, oggetto della Variante in esame, è individuato catastalmente dalla particella n. 447 del foglio di mappa n. 26 del catasto dei terreni del Comune di Milazzo;• la ditta proprietaria Lo Sciotto Francesco, a causa della sopravvenuta decadenza dei vincoli di carattere espropriativi e/o inedificabilità, ha richiesto al Comune di Milazzo la rideterminazione della disciplina urbanistica dell'area in esame, con Ordinanza n.4/2020 Reg. Prov. coll. n. 850/2019 Reg. RIC. Del 04/12/2019 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione Terza ha ordinato al Comune di Milazzo di provvedere alla definizione dell'istanza presentata dalla Ditta Lo Sciotto Francesco; la destinazione urbanistica, gli interventi consentiti, gli strumenti di attuazione e le prescrizioni edificatorie previste per il lotto in oggetto sono quelle ascritte all'ambito 3 cosi come normate dall'art. 11 delle Norme d'Attuazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Milazzo. PRESO ATTO che, le conclusioni riportate nella "Relazione Invarianza Idraulica e Idrologica" a firma del dott. Salvatore Maio attestano che: ...la ricostruzione del fabbricato in esame non avrà alcun impatto idrologico in quanto l'eventuale eccesso di acque piovane verrà gestito secondo tecniche di drenaggio urbano sostenibile. ....la realizzazione di un pozzo disperdente ridurrà le attuali condizioni di deflusso e ruscellamento superficiale verso la rete di canalizzazione delle acque meteoriche presenti all'interno del territorio comunale di Milazzo, favorendo l'alimentazione della falda freatica.PRESO ATTO che, relativamente agli studi di compatibilità idraulica, nell'elaborato "Relazione Compatibilità Idraulica" a firma del dott. Salvatore Maio si afferma che:• Il sito indagato e un suo intorno significativo, non rientra tra le aree suscettibili di allagamento in quanto non risulta incluso tra le aree a pericolosità idraulica o siti di attenzione perimetrati nel P.A.I. vigente. Durante il rilevamento geologico di superficie, non sono stati riscontrati fenomeni erosivi dovuti alla presenza di acque laminari non regimentate o linee preferenziali di deflusso delle acque meteoriche. Visto e considerato quanto sopra questa Autorità di Bacino,, per quanto di competenza, ritiene che la variante parziale al Piano Regolatore Generale per la riclassificazione urbanistica di un'area sita nel Comune di Milazzo, Foglio 26 p.lla n. 447 in esecuzione della sentenza TAR CT n. 4/2020 sia da escludere dalla procedura VAS di cui agli art. da 13 a 18 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. In ordine agli eventuali interventi attuativi sull'area, e comunque per tutte quelle opere che

.

determinino una modifica della permeabilità dei suoli, dovranno essere rispettati tutti gli accorgimenti previsti in attuazione del principio di Invarianza idraulica di cui al DDG n.102 DRU/AdB del 23/6/2021. Il Comune di Milazzo valuterà se prescrivere ulteriori accorgimenti tecnico costruttivi a salvaguardia della pubblica e privata incolumità e a tutela dell'ambiente, in relazione alla proposta pianificatoria in argomento. "

LETTA la documentazione e gli elaborati forniti dall'Autorità Procedente.

CONSIDERATO che nello studio di invarianza idraulica e idrologica, alle conclusioni, viene riportato quanto segue: "In sintesi, di quanto precedentemente esposto circa le caratteristiche morfologiche, litologiche ed idrogeologiche del terreno esaminato, si ritiene di poter esprimere le seguenti considerazioni: ¬ In relazione alla superficie occupata a seguito della realizzazione del progetto in esame, la trasformazione del territorio può essere valutata a "basso impatto". ¬ Il terreno di fondazione dell'edificio oggetto di ricostruzione risulta costituito da una successione di sedimenti alluvionali di età olocenica. I sedimenti alluvionali presentano una componente prevalentemente sabbio-ghiaiosa nell'immediato substrato di fondazione, risultano provvisti di permeabilità elevata ed in grado di favorire la rapida infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo. ¬ Il sito indagato e un suo intorno significativo, non rientra tra le aree suscettibili di allagamento in quanto non risulta incluso tra le aree a pericolosità idraulica o siti di attenzione perimetrati nel P.A.I. vigente. ¬ Durante il rilevamento geologico di superficie, non sono stati riscontrati fenomeni erosivi dovuti alla presenza di acque laminari non regimentate o linee preferenziali di deflusso delle acque meteoriche. ¬ La ricostruzione del fabbricato in esame non avrà alcun impatto idrologico in quanto l'eventuale eccesso di acque piovane verrà gestito secondo tecniche di drenaggio urbano sostenibile. ¬ In particolare, la realizzazione di un pozzo disperdente ridurrà le attuali condizioni di deflusso e ruscellamento superficiale verso la rete di canalizzazione delle acque meteoriche presenti all'interno del territorio comunale di Milazzo, favorendo l'alimentazione della falda freatica. ¬ L'intervento in esame non peggiora le condizioni di funzionalità idraulica; non costituisce fattore di aumento della pericolosità idraulica producendo ostacoli al normale deflusso delle acque e non arreca pregiudizio alle rete di canalizzazione delle acque esistente. ¬ Non prevede alcuna "…trasformazione del territorio che modifica la permeabilità o la scabrezza o la pendenza del suolo" tali da modificare le condizioni naturali del regime idrologico e provocare un aumento dei "volumi di deflusso meteorico scaricati

.

nei recettori naturali o artificiali". ¬ Viene pertanto raggiunta la condizione di invarianza idraulica del territorio in esame senza alcun incremento del coefficiente di deflusso delle acque piovane rispetto alle condizioni esistenti prima dell'inserimento dell'opera risultando, in tal modo, verificata la compatibilità idraulica. In definitiva, l'area esaminata, caratterizzata da una stratificazione suborizzontale esente da fenomenologie di erosione o di dissesto in atto, si può ritenere idonea, sia dal punto di vista morfologico che idrogeologico, alla realizzazione del progetto in esame in quanto le acque zenitali che non vengono assorbite a seguito della impermeabilizzazione del terreno (provvisto di elevata permeabilità primaria per porosità ed assenza di superficie freatica subaffiorante) vengono gestite attraverso "Sistemi di Drenaggio Urbano Sostenibili" (pozzo disperdente)."

CONSIDERATO che nella relazione di compatibilità idraulica viene riportato quanto segue:
"In sintesi di quanto precedentemente esposto circa le caratteristiche morfologiche, litologiche ed idrogeologiche del terreno esaminato, si ritiene di poter esprimere le seguenti considerazioni: ➢ In relazione alla superficie occupata a seguito della realizzazione del progetto in esame, la trasformazione del territorio può essere valutata a "basso impatto". ➢ Il terreno di fondazione dell'edificio oggetto di ricostruzione risulta costituito da una successione di sedimenti alluvionali di età olocenica. I sedimenti alluvionali presentano una componente prevalentemente sabbio-ghiaiosa nell'immediato substrato di fondazione, risultano provvisti di permeabilità elevata ed in grado di favorire la rapida infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo. ➢ Il sito indagato e un suo intorno significativo, non rientra tra le aree suscettibili di allagamento in quanto non risulta incluso tra le aree a pericolosità idraulica o siti di attenzione perimetrati nel P.A.I. vigente. ➢ Durante il rilevamento geologico di superficie, non sono stati riscontrati fenomeni erosivi dovuti alla presenza di acque laminari non regimentate o linee preferenziali di deflusso delle acque meteoriche. ➢ La ricostruzione del fabbricato in esame non avrà alcun impatto idrologico in quanto l'eventuale eccesso di acque piovane verrà gestito secondo tecniche di drenaggio urbano sostenibile. ➢ In particolare, la realizzazione di un pozzo disperdente ridurrà le attuali condizioni di deflusso e ruscellamento superficiale verso la rete di canalizzazione delle acque meteoriche presenti all'interno del territorio comunale di Milazzo, favorendo l'alimentazione della falda freatica. ➢ L'intervento in esame non peggiora le condizioni di funzionalità idraulica; non costituisce fattore di aumento della pericolosità

.

idraulica producendo ostacoli al normale deflusso delle acque e non arreca pregiudizio alle rete di canalizzazione delle acque esistente. ➢ Non prevede alcuna "…trasformazione del territorio che modifica la permeabilità o la scabrezza o la pendenza del suolo" tali da modificare le condizioni naturali del regime idrologico e provocare un aumento dei "volumi di deflusso meteorico scaricati nei recettori naturali o artificiali". ➢ Viene pertanto raggiunta la condizione di invarianza idraulica del territorio in esame senza alcun incremento del coefficiente di deflusso delle acque piovane rispetto alle condizioni esistenti prima dell'inserimento dell'opera risultando, in tal modo, verificata la compatibilità idraulica. In definitiva, l'area esaminata, caratterizzata da una stratificazione suborizzontale esente da fenomenologie di erosione o di dissesto in atto, si può ritenere idonea, sia dal punto di vista morfologico che idrogeologico, alla realizzazione del progetto in esame in quanto le acque zenitali che non vengono assorbite a seguito della impermeabilizzazione del terreno (provvisto di elevata permeabilità primaria per porosità ed assenza di superficie freatica subaffiorante) vengono gestite attraverso "Sistemi di Drenaggio Urbano Sostenibili" (pozzo disperdente).".

CONSIDERATO che nel Rapporto Preliminare di Assoggettabilità a VAS: viene riportato che:
"Il presente "Progetto di riclassificazione in variante al Piano Particolareggiato Centro Storico" è stato redatto dal 2° Servizio del 4° Settore "Ambiente e Territorio" su impulso dell'istanza formulata in data 22/03/2019 dal sig. LO SCIOTTO Francesco nato a Milazzo (ME) il 06/07/1966 ed ivi residente in via Cumbo Borgia n. 57. Con la suddetta iniziativa, successivamente acquisita da questo Ente con prot. n. 21004 del 26/03/2019 ed inoltrata al 2° Servizio per la relativa istruttoria, la ditta LO SCIOTTO Francesco, con riferimento ad una unità immobiliare di sua proprietà censita in catasto al foglio di mappa n. 26 particella n. 447, stante che per detta area è sopravvenuta la decadenza dei vincoli di carattere espropriativi e/o di inedificabilità, ha formulato nei confronti del Comune di Milazzo istanza e contestuale diffida "... affinché provveda a/l'adempimento dell'obbligo amministrativo di rideterminazione della disciplina/regolamentazione/pianificazione urbanistica dell'area particella 447 del foglio 26 del Catasto di Milazzo e ciò entro i termini procedimentali previsti dalla normativa vigente". A tale iniziativa ha fatto seguito il successivo ricorso inoltrato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione Staccata di Catania, formulato in data 04/05/2019 ai sensi e per gli effetti dell'ex art. 11 7 del D.Lgs 12/07/2010 n°l04, trasmesso al 2° Servizio in allegato alla nota del 1° Settore "Affari Generali e Politiche Sociali" - Ufficio Legale

.

prot. n°39l08 dell 2/06/2019. Con Ordinanza n°00004/2020 REG.PROV.COLL. n°00850/20l9 REG.RIC, del 04 Dicembre 2019 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (Sezione Terza) si è pronunciato definitivamente in ordine al predetto ricorso ordinando al Comune di Milazzo di provvedere alla definizione dell'istanza nel termine di giorni 150 dalla comunicazione o notifica, se antecedente, della sentenza. Il giorno 28 del mese di Maggio 2024, presso la casa comunale del Comune di Milazzo e, segnatamente, nell'Ufficio del Dirigente Comunale ing. Fabio MARINO si è insediato il Commissario ad Acta Arch. Antonino MARTELLA, Funzionario Direttivo Tecnico del Comune di Messina, giusta delega conferitagli dal dirigente del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici del Comune di Messina con nota prof. n. 0093502 del 29/02/2024, giusta Ordinanza n. 593/2024 di cui al ricorso su menzionato, "per procedere, in via sostitutiva nel termine di giorni 90 dalla scadenza della predetta data, a dare esecuzione all'Ordinanza a spese dell'Amministrazione inadempiente". In base alle disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., si rende necessario sottoporre il Progetto di “ristrutturazione edilizia per la ricostruzione di un edificio sito a Milazzo, via Umberto I”, alla procedura di verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), così come definita dall'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii…. La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è uno strumento di valutazione delle scelte di programmazione e pianificazione con la finalità di perseguire obiettivi di sostenibilità territoriale e in particolare di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Tali obiettivi vanno raggiunti mediante decisioni ed azioni ispirate al principio di precauzione, in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile. Lo strumento V.A.S. prevede un processo sistematico, applicabile ad azioni ed iniziative relative a Piani e Programmi specifici, volto a considerare ed evidenziare le conseguenze ambientali positive e negative sull'ambiente fisico, socioeconomico e culturale del territorio interessato, fin dalle prime fasi di elaborazione dei Piani e dei Programmi, al fine di evitare o minimizzare gli effetti negativi e rafforzare quelli positivi prima della loro adozione. La norma di riferimento a livello comunitario per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (GUCE/L. n. 197 del 21/07/2001), concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, la quale pone l'obiettivo “di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e della adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo

.

sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente". La stessa Direttiva, inoltre, risponde alle indicazioni della convenzione internazionale firmata ad Aahrus nel 1998, fondata sul diritto all'informazione, sul diritto alla partecipazione alle decisioni e sull'accesso alla giustizia. La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita a livello nazionale dal D. Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale" (GURI n. 88 del 14/4/2006, Suppl. Ord. n. 96) e dalle sue successive modificazioni e integrazioni. Il Progetto di cui, rientra tra quelli individuati dall'art. 6 del D. Lgs. 152/2006, in quanto compreso tra i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e modifiche minori dei piani e dei programmi, e segue l'iter normativo dettato dall'art. 12 del suddetto D. Lgs., il quale prevede le seguenti fasi: – l'autorità procedente trasmette all'autorità competente il presente rapporto preliminare; – l'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente e all'autoritàprocedente; – l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'Allegato I del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e tenuto conto dei pareri pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale, verifica se il Progetto possa avere impatti significativi sull'ambiente; l'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei pareri pervenuti, emette il – provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il Progetto dalla procedura di V.A.S. di cui agli articoli da 13 a 18 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni; – il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, sarà reso pubblico. A livello regionale i contenuti del presente documento fanno riferimento alla Delibera di Giunta della Regione Siciliana n. 200 del 10 giugno 2009, che definisce il "Modello metodologico procedurale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi della Regione Siciliana", nonché al Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 23 del 8 luglio 2014 recante il "Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana", e alla Legge Regionale n. 19 del 13 agosto 2020 "Norme per il governo del territorio" ess.mm.ii. In ultimo la Regione Sicilia è tornata a disciplinare ulteriormente la materia con il Decreto Assessorato Territorio e Ambiente n. 271 del 23 dicembre 2021. "Approvazione del documento "Procedure e criteri metodologici per la Valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano urbanistico generale (PUG) e delle varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione dell'art. 18, comma 6, della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii.". Ai fini di individuare

.

i possibili impatti ambientali significativi che potranno derivare dall'attuazione del Piano di Lottizzazione, il presente rapporto preliminare farà riferimento ai contenuti dell'Allegato I alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, di seguito riportati. "Allegato I Parte Seconda – Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art. 12" 1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguentielementi: - in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; - in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; - la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; - problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nelsettore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; - carattere cumulativo degli impatti; - rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); - entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); - valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo; - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario ointernazionale. Per valutare e stimare i possibili impatti del Progetto è opportuno inquadrare l'intervento in oggetto nel contesto dell'area nel quale è ricompreso, in modo da evidenziare eventuali incoerenze o elementi ostativi alla sua realizzazione. Oltre alla verifica di sussistenza di vincoli di tutela ambientale o paesaggistica che riguardano l'area oggetto del Progetto, vanno considerati come elementi fondamentali dei riferimenti programmatici i seguenti strumenti pianificatori di carattere territoriale: – Piano territoriale di Coordinamento Provinciale di Messina (PTP); – Piano Paesaggistico Regionale; – Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). 2.1 Aree protette L'area in oggetto non risulta inserita in perimetrazioni di interesse ambientale, in siti di importanza comunitaria o zone di protezione speciale. Non sono presenti caratteristiche di pregio ambientale tali da richiederne la tutela e non sussistono sulla zona vincoli, prescrizioni o limitazioni imposti in talsenso. L'area in argomento è situata ad una distanza di oltre 2.670,32 dal Sito di Importanza Comunitaria (SIC) "Capo Milazzo" contraddistinto

.

dal Codice 1TA030032 per cui non si ritiene necessario procedere a valutazione di incidenza dell'intervento sul sito sopraccitato ai sensi dell'ex art. 5 D.P.R. 08/09/1997 n°357 e s.m.i.; per tale area né il Piano Straordinario per l'Assetto Idrogeo logico, di cui al Decreto 04/07/2000, né i Decreti attuativi e relativi piani stralcio hanno eviden ziato fenomeni di dissesto o pericolosità; oltre quello sismico non si rilevano ulteriori vincoli…. A livello di interesse paesaggistico, in riferimento all'art. 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", l'area ricade in zona tutelata per legge (aree entro i 300 mt dalla battigia) come meglio evidenziato al capitolo 2. Inoltre l'area non è ricompresa: – in zone ad alta densità demografica; – in zone di importanza culturale; – in territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228; – in zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione dell'Unione; – in zone classificate o protette dalla normativa nazionale, siti della rete Natura2000. 2.2 Piano Territoriale Provinciale (PTP) La città Metropolitana di Messina è dotata di Piano Territoriale provinciale - Quadro conoscitivo e Quadro propositivo (approvato con delibera del consiglio provinciale n. 19 del 13/02/2008) Allo stato attuale lo stesso Ente ha redatto e pubblicato (giusta Deliberazione del Commissario Straordinario n. 39 del 04.02.2016) gli studi ed i progetti dell'ultima fase procedurale, Quadro Operativo, del Piano Territoriale Provinciale, (elaborato ai sensi dell'art. 12 ex L. n. 9/86 e ss.mm.ii.) Tali iniziative, tuttavia, dovranno trovare riscontro, compatibilità ed ulteriore continuità con le sopravvenute disposizioni dettate dalla Legge regionale n. 19 del 13/08/2020 "Norme per il Governo del Territorio" secondo indicazioni, contenuti e procedure di cui al Titolo V - art. 12 e seguenti della medesima norma regionale. Dall'analisi e valutazione delle risorse territoriali naturalistiche e culturali riportate nel Piano Provinciale, si evince che relativamente all'area oggetto del presente studio non emergono né controindicazioni né regolamentazioni per la realizzazione del Progetto. Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), è uno strumento di pianificazione redatto ed adottato dalla Regione Sicilia secondo il procedimento previsto dall'art. 5 della L. 1497/39 e dal relativo regolamento di esecuzione (R.D. 1357/40), seppure nei contenuti ridefiniti dalla L. 431/85. Il PTPR della Sicilia, investe l'intero territorio regionale con effetti differenziati in relazione alle caratteristiche ed allo stato effettivo dei luoghi, alla loro situazione giuridica e all'articolazione normativa del piano stesso. Nella redazione del PTPR sono individuate 18 aree attraverso un approfondito esame dei sistemi naturali del territorio siciliano e delle differenziazioni che li contraddistinguono. il Piano Paesaggistico dell'Ambito 9, ricadente nella

.

provincia di Messina, è stato adottato con D.A n°090 del 23 Ottobre 2019. Il territorio comunale di Milazzo risulta incluso nell'Ambito 9, Area della catena settentrionale (Monti Peloritani). L'ambito comprende l'estremo lembo del massiccio calabro-peloritano. Questa unità morfologica e strutturale, interrotta dallo stretto di Messina, assume connotati particolari, assimilabili al paesaggio dell'appennino calabrese. Il paesaggio è caratterizzato da una stretta fascia litoranea, da versanti più o meno scoscesi con creste strette e cime alte e sottili con vette comprese fra i 1000 e i 1300 metri, disposte lungo un crinale ondulato. Le numerose e profonde fiumare che incidono il rilievo formando ampie vallate alluvionali hanno caratteri diversi sui due versanti: sullo Ionio sono regolarmente perpendicolari al profilo della cresta, brevi e ripide si aprono in prossimità della stretta fascia litoranea; sul Tirreno invece mostrano maggiore complessità e sviluppo e danno origine alla vasta pianura alluvionale di Milazzo. La costa è prevalentemente rettilinea lungo il versante ionico, mentre si articola, su quello tirrenico, in due grandi golfi separati dalla penisola di Milazzo con spiagge caratteristiche. Geologicamente il paesaggio è caratterizzato dalla prevalenza di rocce metamorfiche e intrusive, non mancano però affioramenti di rocce sedimentarie quali calcari, arenarie e depositi sabbiosi. Il paesaggio vegetale di tipo naturale caratterizza le quote superiori del rilievo con vaste praterie secondarie, insediate intorno alla quota di 1000 metri s.l.m. ed alle quote superiori, spesso soggette ad interventi di riforestazione con impiego di conifere e latifoglie esotiche, che dominano la dorsale della cresta fino al limite delle colture. Il paesaggio agrario dei versanti collinari è fortemente caratterizzato da vaste coltivazioni legnose tradizionali, prevalentemente dall'oliveto, e in maniera significativamente estesa dalla coltura specializzata del noccioleto mentre le coltivazioni legnose asciutte occupano prevalentemente i fianchi dei rilievi meridionali. La piana di Milazzo ha un paesaggio fortemente umanizzato e presenta usi concorrenziali: colture ortive, seminativo, attività produttive industriali, attivitàresidenziali. Le colture legnose irrigue, in prevalenza agrumeti, interessano la stretta cimosa costiera e si addentrano spesso per lunghi tratti, lungo le aree di divagazione delle fiumare. Il paesaggio agrario "storico" persiste ancora in ampie aree in cui gli elementi costitutivi (dalla rete viaria rurale, alla chiusura dei poderi, al sistema colturale, alle sedi umane) testimoniano in un insieme coordinato una sopravvissuta armonia di forme, di tecniche e di funzioni. L'insediamento umano è fortemente connotato da numerosi e piccoli nuclei e centri di origine medievale che privilegiano sul versante tirrenico le alture e i crinali e sul versante ionico il segno delle fiumare. L'insediamento interessa i versanti collinari al di sotto dei quattrocento metri; i versanti montani appaiono fortemente spopolati e poco accessibili. Un carattere fondamentale

.

dell'insediamento è l'alternanza storica dell'abitare, che in età classica privilegia le zone costiere costruendo città (Naxos, Messina , Milazzo) nodali per i traffici marittimi, mentre in età medievale e moderna privilegia i versanti collinari costruendo centri strategici con ampie possibilità di difesa (Savoca sullo Ionio, Rometta sul Tirreno) caratterizzati dalla presenza di castelli e di mura. Alla fine del'800 le colture irrigue e il potenziamento delle vie di comunicazione litoranea favoriscono il trasferimento della popolazione verso la costa e la formazione di nuovo centri, "le marine" Ne deriva una struttura territoriale a pettine formata dai centri costieri e dai centri montani di origine, struttura che oggi tende a diventare una conurbazione lineare, un asse insediativo litoraneo che, quasi senza soluzione di continuità, copre tutto l'arco perimetrale ionico-tirrenico e che a sud mantiene essenzialmente il carattere residenziale-turistico, mentre a nord, per la presenza di concentrazioni produttive e di nuclei urbani più consistenti, si articola in una trama insediativa più complessa e articolata La città di Messina costituisce il polo territoriale di riferimento e di saldatura dell'area peloritana e di quella aspromontana oltre lo stretto. L'influenza di Messina viene attenuata sul versante ionico da Catania e dalla sua area metropolitana, mentre sul versante tirrenico va acquistando importanza l'asse urbano bipolare Milazzo-Barcellona. Lo sviluppo insediativo e il cambiamento della gerarchia e delle strutture urbane hanno determinato nella fascia costiera una forte pressione antropica con profonde e notevoli trasformazioni del paesaggio, mentre nelle aree collinari, hanno provocato l'abbandono e il conseguente degrado del sistema insediativo e del paesaggio agrario tradizionale. Le modalità di intervento del Piano Paesaggistico – Ambito 9 sono disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA – Titolo I, II e III), che identificano livelli di tutela e di recupero. Il Piano Paesaggistico è strutturato in Paesaggi Locali (Titolo III delle NTA)… L'area di intervento ricade interamente in area tutelata per legge ai sensi art. 142 Dlgs n. 42/04, comma 1, lettera a (" i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare") come si evince dalla tavola 28.2 del Piano Paesaggistico dell'ambito 9 della provincia di Messina, ed è normata all'art. 12c delle norme tecniche di attuazione che prevedono il Livello di tutela 1. Paesaggio della fascia costiera dal Torrente Elicona a Porto Rosa, dal Torrente Mazzarrà al Torrente Termini, dal Torrente Mela a Casazza, dalla Fiumara di Niceto a Case Vecchie (fascia di rispetto costiero .142 lett.a) Livello di Tutela 1 Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a: – recupero e riqualificazione del fronte mare, da effettuarsi anche tramite la demolizione, l'interramento o lo spostamento dei detrattori ambientali che impediscono la fruizione visiva del paesaggio costiero e l'accesso al litorale marittimo;

.

– rimozione dei detrattori ambientali e delle fonti inquinanti alle foci delle aste fluviali; – recupero, restauro conservativo o riuso dell'edilizia pubblica e privata di pregio; – recupero e restauro conservativo dell'edilizia pubblica e privata sottoposta a vincolo ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs. 42/04; riqualificazione degli spazi pubblici (piazze, strade, arredo urbano, etc...), mantenendone l'identità storica, nonché di quelle non più funzionali all'uso originario; – mantenimento della vegetazione naturale e semi-naturale, nonché delle specie esotiche introdotte e storicizzate nell'area costiera; – inserimento di tutti gli interventi antropici senza alterazione del paesaggio tutelato, nel rispetto della morfologia e della storicità dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi ed assicurando la fruizione delle vedute e del panorama verso il mare. In queste aree non è consentito: – realizzare cave – realizzare discariche di rifiuti solidi o liquidi, di inerti e materiale di qualsiasi genere; – esercitare attività industriali; – realizzare tralicci; realizzare impianti per la produzione di energia eolica; realizzare impianti fotovoltaici, con esclusione di quelli integrati sugli edifici destinati all'autoconsumo. – realizzare infrastrutture e reti; – effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati; – realizzare opere di consolidamento in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica; – in corrispondenza delle foci delle aste fluviali (150 mt. dalle sponde e 300 mt. dalla costa) dei Torrenti Elicona, Favata, Mazzarà, Fiumara di Niceto, realizzare edifici o manufatti di qualsiasi genere, ad esclusione delle opere di regimentazione delle acque effettuata con uso dell'ingegneria naturalistica. 2.4 Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), redatto ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter, della L. n. 183/89, dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 180/98, convertito con modificazioni dalla L. 267/98, e dell'art. 1 bis del D.L. n. 279/2000, convertito con modificazioni dalla L. 365/2000, ha valore di Piano Territoriale di Settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, gli interventi e le norme d'uso riguardanti la difesa dal rischio idrogeologico del territorio siciliano. Nel Piano Straordinario per l'assetto idrogeologico, approvato con D.A. n. 298/41b del 4/7/00, erano stati individuati nel territorio siciliano n. 57 bacini idrografici principali. Tale suddivisione è stata estrapolata da quella contenuta nel Censimento dei Corpi Idrici – Piano Regionale di Risanamento delle acque, pubblicato dalla Regione Siciliana nel 1986. Nell'Aggiornamento del Piano Straordinario, approvato con D.A. n. 543 del 22/7/02, erano state individuate le aree territoriali intermedie ai sopraelencati bacini idrografici principali. Per quanto concerne le caratteristiche di

.

utilizzazione del suolo dell'area in oggetto ci si è avvalsi della "carta dell'uso del suolo" realizzata dalla Regione Sicilia. Basandosi sulla classificazione Corine Land Cover, il sito interessato dal Progetto risulta costituito in zone residenziali a tessuto compatto e denso, così come risulta nell'allegata planimetria/stralcio della "Carta dell'uso del suolo della Regione Sicilia codificata secondo la legenda Corine Land Cover". Il concetto di capacità di carico dell'ambiente naturale esprime la capacità di un determinato ambiente e delle sue risorse di sostenere un certo numero di individui. La nozione deriva dall'idea che solo un numero definito di individui possa vivere in un certo ambiente, con a disposizione risorse limitate. La definizione va estesa inserendo il concetto di sostenibilità in quanto il carico sull'ambiente non deve degradare l'ambiente naturale, sociale, culturale ed economico per le generazioni presenti e future. Il problema è stato affrontato individuando le caratteristiche ambientali, socio-economiche e storiche del territorio di interesse al fine di valutarne la capacità di carico rispetto alla realizzazione del progetto in esame. Piano Regolatore Generale del Comune di Milazzo (PRG) Il vigente P.R.G. del Comune di Milazzo è stato approvato, con prescrizioni, con Decreto Assessoriale n. 958/89 del 24 luglio 1989 e, per ragioni temporali, non è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), essendo stata questa procedura introdotta successivamente. Tuttavia, ogni singola variante al PRG o piano di lottizzazione, deve invece essere sottoposta alla specifica procedura, anche nel caso in cui esse interessino porzioni di territorio limitate, che ricalchino le previsioni del PRG e si inseriscano in settori della città già urbanizzati. L'area in questione ricade in zona "A" (centro storico) del P.R.G., approvato con prescrizioni dal competente Assessorato con Decreto n. 958/89 del 24 Luglio 1989 integrate con le modifiche introdotte con successivo Decreto n°434 del 09 Giugno 1993 e precisamente in zona destinata a "Servizi Socio sanitari ed Asili, in atto normata dall'art. 9 del D.P.R. 380/2001 così come recepito dalla L.R. 10/08/2016 n°16. Detta area, altresì, nel Piano Regolatore Particolareggiato del Centro Storico - adottato con Delibera del Consiglio Comunale n°26 del 10/04/2002 ed approvato con modifiche dall'Assessorato Regionale territorio ed Ambiente con Decreto Dirigenziale n°768 del 22 Settembre 2005, ricade zona destinata a Servizi di Progetto "Attrezzature Collettive" normata dall'art. 9 del D.P.R. n. 380/2001come recepito dalla L.R. 10 Agosto 2016 n. 16. La superficie dell'area è desunta dalla tabella denominata - Esproprio n°2 - contenuta nel Piano particellare di Esproprio quale elaborato del Piano, laddove per la particella n. 447 del foglio 26 (oggetto di intervento) viene indicata una superficie di mq 240,00. Si è altresì preso atto della volontà espressa dal Consiglio Comunale con l'emendamento n. 11 alla Deliberazione n. 26/2002 mediante il quale

.

l'Organo consiliare, ha formulato la proposta di eliminare la previsione relativa al parcheggio multipiano da realizzare sull'area libera dell'ex Palazzo Carrozza, area estesa anche al lotto di terreno particella 447. Un ulteriore elemento intercorso nella valutazione effettuata in ordine all'ipotesi di attribuire una nuova destinazione urbanistica da assegnare all'area in oggetto è desunta dalla relazione illustrativa del P.P.C.S. laddove le previsioni di piano, per quanto concerne le nuove costruzioni, sono essenzialmente relegate a quei piccoli spazi di tessuto urbano dove da entrambi i lati è già edificato e la bucatura, oltre a costituire uno stravolgimento del tessuto urbano, rappresenta una sconnessione sul fronte per il cui intervento si rinvia all'ABACO guida allegato alla Normativa ed ai profili. 3. Previsioni del Progetto La destinazione urbanistica che con la presente variante si intenderebbe attribuire all'area in esame, oltre a tenere conto delle indicazioni già contenute nei documenti posti a corredo dei vigenti strumenti urbanistici, scaturisce anche da una circostanziata analisi del contesto ambientale ed urbanistico all'interno del quale l'area in questione è ubicata; detta analisi recepi anche le indicazioni progettuali contenute nel P.P.C.S. con la finalità di conseguire obiettivi e valenze che tale previsione dovrà determinare così come auspicati nel medesimo Piano. Si è pertanto ritenuto opportuno orientare le scelte progettuali che sottendono la presente variante verso un tipo di intervento utile a consentire anche la riconfigurazione, fondata anche su una approfondita ricerca storico-documentale, della quinta edilizia secondo le indicazioni metodologiche, operative, progettuali, e con le garanzie contenute nell'art. 11 delle N. T. A. coordinate con le condizioni espresse dalla Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Messina con il parere prot. 393 del 25/01/2000. A tal riguardo ulteriori condizioni per una migliore disciplina relativa alle modalità di intervento potranno essere impartite dalla medesima Soprintendenza su una eventuale nuova proposta progettuale atteso che, già nell'ambito del citato parere n. 393/2000, sono ammesse deroghe soltanto se necessarie ai fini del rispetto delle tipologie e caratteristiche dell'ambiente storico circostante ed ad condizione che le superfici utili non risultino superiori allo standard massimo di quelle corrispondenti a 5 mc/mq previo assenso, appunto, della competente Soprintenden za BB.CC.AA. Si evidenza inoltre che la destinazione ad uso pubblico prevista sia dal P.P.C.S. sia dallo Schema di Massima della Variante per la presente area e per il maggiore lotto adiacente (area ex Palazzo CARROZZA) rimane comunque attuabile atteso che la restante maggiore area rimane nella disponibilità del Comune il quale, nell'ipotesi di dare concreta attuazione alla previsione di piano, potrà prescrivere nell'ambito un più ampio intervento progettuale il completamento della quinta muraria ricostituendo in tal modo la perduta continuità della quinta edilizia di via Umberto l O venuta

.

meno a seguito dei bombardamenti del secondo conflitto mondiale. A tale scopo occorre accertare se il maggior fabbisogno di attrezzature correlato al previsto insediamento di abitanti, derivante dalla approvazione della presente proposta di variante, risulti già coperto dal vigente P.R.G. previa verifica della consistenza di attrezzature già esistenti e di quelle previste sul territorio comunale. Dalle tabelle allegate alla relazione del PRG vigente relative al riepilogo dei servizi collettivi nelle zone "A" e "BO", aggiornate all'ultima variante al PRG relativa all'area ricadente fra le vie Col. Berté, E. Celi, G. Rizzo in ditta PUGLISI Gioacchino e PUGLISI Amalia approvata dall'ARTA con Decreto Dirigenziale n°32/DRU del 16/03/2020 in esecuzione della sentenza TAR Catania n°1464/2014 è possibile verificare la necessità o meno di prevedere nuove aree per servizi in relazione al numero di abitanti che saranno insediati a seguito dell'approvazione del la proposta di variante. La destinazione urbanistica attribuita all'area è pertanto quella ascritta all'ambito 3 del P.P.C.S. normata dall'art. 11 delle NN.TT.AA. del vigente Piano Particolareggiato del Centro Storico nel testo coordinato con il parere reso dalla Soprintendenza di Messina con nota prot. n. 393del 25/01/2000. La densità fondiaria max consentita nella z.t.o. in questione è pari a 5mc/mq, per cui su tale area è possibile insediare un volume teorico paria mc 1200 (mq.240,00 x 5 mc/mq). Gli abitanti che si possono insediare in base all'art. 3 del D.M.02/04/1968 n. 1444 corrispondono a n°15 unità (mc 1200:80). Come si evince dalle superiore considerazioni, la dotazione minima di servizi secondo gli standards di cui al D.M. 1444/68 è pari a mq 204.592 inferiore alla quantità di attrezzature esistenti e previste nel PRG che risulta di mq. 246.360; il fabbisogno di attrezzature previsto in variante risulta quindisoddisfatto. Gli interventi consentiti, gli strumenti di attuazione e le prescrizioni edificatorie restano quelli stabiliti dall'art. 11 delle NN.TT.A. del vigente P.P.C.S. Le destinazioni ammesse sono quelle residenziale sia al piano terra sia in elevazione: al riguardo, si ravvisa l'opportunità di contenere il numero di elevazioni a n. 2 fuori terra. Di seguito si riporta una sintetica descrizione del contesto ambientale nel quale il Progetto esplicherà i suoi effetti, articolata con riferimento alle tematiche specificate, sia pure con valore esplicativo e non vincolante, nell'Allegato VI, lettera f), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Le tematiche considerate, in prima approssimazione e salvo ulteriori specificazioni successive, sono dunque: la biodiversità, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio. 4.1 Aria e fattori climatici 4.1.1 Condizioni pluviometriche Il regime delle precipitazioni dell'area in esame è di tipo "Mediterraneo" e non presenta anomalie e/o incompatibilità con l'area oggetto di intervento. 4.1.2 Climatologia Non si riscontrano criticità che possano incidere sull'intervento. La climatologia della

.

regione territoriale di Milazzo si inserisce, per le sue caratteristiche generali nella climatologia della costa settentrionale della Sicilia. 4.1.2.1 Regime termico L'andamento delle temperature medie mensili evidenzia dei massimi in corrispondenza dei mesi di Luglio e Agosto (30° C) e dei minimi nei mesi di Gennaio e Febbraio (10° C) con una conseguente escursione annua pari a 20° C. 4.1.2.2 Venti Nell'area in questione i venti predominanti e costanti, sia deboli che medi e forti, sono il Ponente e, con frequenza minore, lo Scirocco. Tale situazione si registra in tutti i mesi dell'anno a eccezione dei mesi estivi, durante i quali diminuisce la frequenza dei venti forti. I venti forti e fortissimi (7°-12° scala Beaufort) si concentrano nei periodi autunnali e invernali, anche se si presentano con frequenze minori rispetto a quelli più deboli. 4.1.2.3 Regime pluviometrico La piovosità annua dell'area è di circa 850-900 mm. I mesi di maggiore precipitazione risultano essere Ottobre, Novembre, Dicembre e Gennaio. Negli ultimi dieci anni si è verificato un graduale cambiamento climatico, manifestato con l'accentuarsi di fenomeni a carattere temporalesco, che hanno evidenziato quindi una lenta tropicalizzazione dell'area. Le intense piogge e la morfologia pianeggiante della Piana di Milazzo provocano spesso, nei mesi più piovosi, fenomeni di allagamento principalmente dovuti all'inadeguatezza del sistema fognario, che non riesce a convogliare e smaltire le acque, provocando disagi alla comunità. A tal riguardo si rileva l'area di progetto non è ricompresa nel “Piano di Protezione Civile per il rischio Idrogeologico del Comune di Milazzo”- approvato con Determinazione sindacale n. 322 del 30 Dicembre 2009, fra le aree soggette a rischio idraulico. 4.1.3 Aria Nel territorio del Comune di Milazzo e nei comuni limitrofi sono presenti impianti industriali a elevato impatto ambientale con connessi rischi di incidente rilevante. Gli indicatori della qualità dell'aria nel territorio comunale e più in generale, nel comprensorio, pur registrando tendenziali miglioramenti rispetto agli anni scorsi presentano ancora livelli di criticità che si acuiscono nel periodo estivo in occasione o in concomitanza con periodi caratterizzati da assenza di vento ovvero con giorni durante i quali spirano venti di Scirocco. Un contributo in ordine alla presenza di fattori inquinanti riferiti alla matrice ambientale aria deriva altresì dalla presenza dell’impianto di produzione di energia Elettrica (ex ENEL oggi a2a) presente nel comune di San Filippo del Mela. 4.2 Acque Nell'ambito delle previsioni di progetto non sono ricomprese opere o impianti predisposti per attingere alle risorse idriche presenti nel sottosuolo. L'acqua potabile, necessaria ai fini abitativi, sarà fornita attraverso l'allacciamento alla rete idrica comunale presente nella via Umberto I dalla quale sarà diramata la condotta di adduzione di servizio all’edificio singolo in progetto. Nell'area interessata, che risulta abbastanza pianeggiante, non sono presenti elementi di idrografia superficiale

.

degni di nota. Sotto l'aspetto strutturale non si evidenziano fratture, faglie o cavità che possano essere di pregiudizio alla stabilità del manufatto in progetto. 4.3 Suolo e sottosuolo 4.3.1 Inquadramento Geografico-Morfologico L'area oggetto d'indagine ricade al margine ovest della vasta pianura costiera denominata “Piana di Milazzo” ed è ubicata nella tavoletta “Milazzo” in scala 1:25000 "Milazzo" I° S.O. del foglio n. 253 della Carta d'Italia edita dall'I.G.M. e, mediante software “ACCA Edilus-MS”, risulta localizzabile attraverso le seguenti coordinate geografiche (sistema di riferimento ED50): Lat. 38.223070° N Long. 15.241465° E Dal punto di vista morfologico, l'area oggetto di studio presenta andamento subpianeggiante privo di significative discontinuità altimetriche ricadendo (ad una quota prossima a mt. 4,0 s.l.m.) sui depositi alluvionali recenti che caratterizzano l'estesa pianura costiera su cui sorge buona parte dell'abitato del Comune di Milazzo. 4.3.2 Inquadramento idrologico Per quanto riguarda i caratteri idrografici, non sono stati rilevati solchi di erosione o linee di impluvio preferenziali allo scorrimento delle acque meteoriche che possano arrecare effetti morfologicamente apprezzabili. Non sono altresì state riscontrate depressioni morfologiche che possano dar luogo a raccolta di acque superficiali. Analogamente, non sono stati riscontrati fenomeni erosivi dovuti alla presenza di acque laminari non regimentate. In particolare, gli elementi morfogenetici possono considerarsi assenti in quanto le acque di precipitazione meteorica, unico elemento morfologicamente attivo, raggiunta la superficie topografica, vengono immediatamente raccolte dalle opere di canalizzazione delle acque bianche presenti all’interno del centro urbano di Milazzo. Il reticolo di drenaggio del territorio risulta costituito dal Torrente Mela e dal Torrente Floripotema che scorrono, entro i rispettivi alvei di magra, a distanze tali dal sito in esame da escludere eventuali fenomeni di erosione e/o 4.3.3 Inquadramento Geomorfologico e Stato di fatto Il sito in esame ricade al di fuori delle aree soggette a dissesto“reale o potenziale di natura geomorfologica/idrogeologica e delle fasce di rispetto di cui al D.P.R.S. n. 109 del 15.04.2015, come individuato nel f. 600030 (carta della pericolosità e del rischio geomorfologico) della CTR relativa al P.A.I. dell’area territoriale compresa tra il bacino idrografico del T.te Corriolo e il bacino idrografico del T.te Mela. Analogamente, con riferimento all’Unità Fisiografica n. 1 (da Capo Milazzo a Capo Peloro) l’area oggetto di intervento risulta esterna alla fascia costiera soggetta a condizioni di pericolosità e rischio. I fabbricati limitrofi prospicienti Via Umberto I del centro urbano di Milazzo, attentamente esaminati, non evidenziano lesioni dovute a cedimenti differenziali del substrato di fondazione e/o segni di subsidenza evidenziando, in tal modo, le buone condizioni di stabilità ed equilibrio geomorfologico in cui versa attualmente l’area oggetto di intervento. Quest’ultima non è

.

stata altresì interessata dagli eventi alluvionali del 22 novembre 2011; 10 ottobre 2015 e 3 dicembre 2022. Si segnala tuttavia che la fascia costiera del territorio comunale di Milazzo risulta potenzialmente esposta a fenomeni di tipo "tsunami" indotti da attività sismica e/o vulcanica del prospiciente arco eoliano (Fig. 1). In occasione dell'eruzione dello Stromboli del dicembre 2002 ed a seguito del collasso di una porzione di parete dell'edifico vulcanico, si vennero infatti a generare onde di maremoto che raggiunsero le coste siciliane e calabresi senza tuttavia coinvolgere la fascia costiera prospiciente l'area di interesse progettuale. 4.3.4 Inquadramento Geostrutturale Il dominio geologico in cui ricade il territorio comunale Milazzo è condizionato dalla complessa storia evolutiva della catena Peloritana che rappresenta un settore dell'Oroclino Appenninico-Maghrebide originatosi dalla collisione tra crosta continentale africana e crosta "europea". La catena montuosa formatasi nel tempo, a causa del raccorciamento crostale, risulta essere costituita dalla sovrapposizione di formazioni geologiche originariamente ubicate in un contesto paleogeografico molto più ampio ed articolato, difatti, dette formazioni si sovrappongono accatastandosi verso Sud in direzione dell'Altipiano Ibleo, che rappresenta parte della più ampia placca africana emergente in Sicilia. Conseguentemente alla rotazione dell'Orogene Appenninico-Maghrebide, la vergenza da adriatica nell'Appennino centro-meridionale diviene ionica nel segmento Calabro, fino ad assumere una direzione NordSud in Sicilia. L'area in oggetto si trova a far parte di un settore tirrenico in distensione collocato a tergo dell'Orogene, il cui fronte di compressione è migrato a Sud fino all'attuale disposizione lungo il margine dell'Altipiano Ibleo. Pertanto il Mar Tirreno costituisce un bacino geologicamente "giovane" in continua lenta espansione, generatosi al retro delle catene peritirreniche siciliane e costiere calabresi. Il quadro geologico regionale evidenzia un margine compressivo nelle aree ioniche e meridionali e distensivo nelle aree peritirreniche. Il modello descritto trova riscontro nell'esistenza di sistemi di faglia ad andamento distensivo che interessano le catene dei Peloritani, Nebrodi e Madonie e rappresentano un "adeguamento" alle strutture dell'orogene. L'elevata sismicità del territorio messinese va ricercata pertanto nel dinamismo distensivo nelle aree peritirreniche unitamente ad una più o meno accentuata instabilità dei terreni innescata spesso da fenomeni deformativi talora impercettibili. In questo settore dei monti Peloritani, s'individua un basamento cristallino pre-Mesozoico sormontato da termini litologici di natura sedimentaria. I modelli strutturali proposti, per questo tratto di territorio, considerano lo zoccolo cristallino costituito da varie entità strutturali (unità tettoniche) accavallate tra loro. Dette unità strutturali formano una pila tettonica di corpi rocciosi (falde di ricoprimento) che sono state prodotte da importanti movimenti tettonici

.

orizzontali. La struttura del cosiddetto basamento cristallino è caratterizzata dalla successione di distinti corpi di crosta continentale (unità tettoniche), la cui particolarità sta nel fatto che la successione stratigrafica dei corpi metamorfici risulti invertita e, cioè, che essa sia crescente verso le posizioni strutturali più elevate. Lo schema strutturale riportato ha riscosso tra gli studiosi ampi consensi; con lo stesso si afferma che le falde, di derivazione dal margine continentale europeo, si siano embriciate con vergenza europea e che esiste un'unica unità tettonica, la più depressa strutturalmente, derivata dal dominio crostale africano, che si è accavallata, con vergenza africana, sugli elementi sicilidi. Sopra il basamento metamorfico si è adagiata, a partire dall'Oligocene, in sequenza discordante, una serie di termini sedimentari composta da: – Formazione di Stilo-Capo d'Orlando, che rappresenta un termine fliscioide, oligo-miocenico, costituita, dal basso verso l'alto, da una successione arenaceo-conglomeratica evolvente a facies torbiditiche arenacee ed arenaceo-pelitiche; – Argille Scagliose, una formazione alloctona costituita da argilloscisti, variamente colorati, molto fratturati. Questi litotipi si rinvengono, spesso, in ammassi a struttura caotica; – Alternanze di terreni conglomeratico-sabbiosi con sedimenti più fini (marne ed argille azzurre) d'età tortoniana; – Successione di terreni evaporitici, soprattutto calcarei, supramiocenici; Trubi (marne a globigerine) d'età pliocenica; – Calcareniti e sabbie organogene passanti, verso l'alto e lateralmente, ad argille siltoso-marnose grigio azzurre d'età Pliocene Sup.-Pleistocene medio; – Sabbie e le Ghiaie di Messina i terrazzi marini i terrazzi fluviali e le Alluvioni Recenti ed Attuali. Quest'ultimi terreni sono quelli che chiudono la serie, di natura sedimentaria. Le Sabbie e le Ghiaie di Messina sono quelle che formano i colmi dei rilievi collinari unitamente ai terrazzi fluvio-marini mentre, le Alluvioni Recenti ed Attuali hanno formato l'ampia pianura costiera e colmato le depressionivallive. Il rilevamento geologico è stato ampliato anche alle zone circostanti l'area oggetto di intervento, allo scopo di ottenere un inquadramento di questa in quella che è la geologia locale. E' stato così possibile constatare come, nell'area in studio, affiori un unico termine litologico, costituito da sedimenti alluvionali ad andamento suborizzontale ascrivibili al ciclo sedimentario del Quaternario Recente e caratterizzati da notevole potenza ed estensione orizzontale. Litologicamente si tratta di depositi clastici bene addensati, incoerenti, con una colorazione variabile dal marrone chiaro al marrone scuro e del tutto privi in fossili. In particolare, il sedimento risulta caratterizzato da frequenti eteropie di facies, sia orizzontali che verticali, in quanto le caratteristiche granulometriche risultano variabili dal limo, alla sabbia, alla ghiaia, organizzate in sequenze metriche e decametriche provviste di scarsa continuità laterale, in cui la prevalenza dell'uno o dell'altro termine è imputabile alle condizioni locali

.

delle correnti di trasporto durante i processi di sedimentazione. La composizione mineralogica e le dimensioni granulometriche osservate sulle pareti di sbancamenti eseguiti per scopi diversi in tutta la fascia alluvionale costiera, testimoniano un'alta maturità mineralogica raggiunta dal sedimento. Tale condizione, unitamente alla bassa maturità tessiturale dovuta alla matrice più o meno abbondante, dimostra come le forme del rilievo siano controllate da fenomeni prevalentemente deposizionali e, subordinatamente, da fattori strutturali. All'esame macroscopico, le sabbie risultano costituite da granuli di quarzo, feldspati e, in misura minore, minerali femici. Le ghiaie si presentano ben levigate, di forma allungata e risulta facilmente riconoscibile la natura metamorfica dei tipi litologici dalla cui erosione derivano. I ciottoli presentano elementi cristallini di varia natura: granitico-pegmatitica, gneiss; anfiboliti e/o calcari cristallini dalla forma generalmente allungata e dagli spigoli arrotondati. Tali sedimenti alluvionali si sono accumulati successivamente all'ultima fase regressiva legata alla glaciazione würmiana la quale, determinando l'abbassamento del livello marino fino ad una quota di circa 120 mt inferiore rispetto quella attuale, avrebbe consentito il ringiovanimento del reticolo idrografico con accentuazione dei processi erosivi a carico della retrostante dorsale peloritana. Gli apporti solidi dovuti all'azione erosiva delle acque selvagge, nel corso del tempo geologico, sono andati ad accumularsi allo sbocco delle valli alimentando, man mano che il mare regrediva, conoidi di deiezione variamente orientati ed estesi…. I terreni riscontrati durante il rilevamento geologico di superficie permettono di distinguere un unico complesso idrogeologico, definibile come "complesso alluvionale", il cui spessore risulta valutabile in 50 mt. circa. Tale complesso idrogeologico risulta costituito da terreni provvisti di media- elevata permeabilità primaria "per porosità" la cui entità si presenta inversamente proporzionale alla quantità dei materiali "fini" presenti e risulta sovrapposto stratigraficamente alla formazione delle argille azzurre pleistoceniche che agisce da "impermeabile di fondo". In particolare, i terreni alluvionali sono definiti come rocce "sciolte" a causa della disposizione spaziale dei clasti che consente la formazione di spazi interstiziali fra i singoli granuli, favorendo la percolazione nel sottosuolo delle acque piovane. Occorre tuttavia considerare che, la circolazione idrica che si instaura nelle falde acquifere, risulta condizionata dai limiti idrogeologici che si verificano al passaggio tra una facies e l'altra sia in senso orizzontale che verticale. Ne consegue allora che, nell'ambito dei sedimenti alluvionali indagati, sia possibile trovare situazioni variabili dove i termini estremi sono rappresentati dai limi (pressoché impermeabili) con valori del coefficiente di permeabilità K compresi tra 10-7 ≤ K (m/sec) ≤ 10-9 e dalle sabbie e ghiaie (permeabili) con valori del coefficiente di permeabilità compresi tra 10-1 ≤ K (m/sec) ≤ 10-4 Nel raggio di 1,0 Km dall'area

.

oggetto di intervento, non sono infine presenti risorse idriche vincolate utilizzate a scopo idropotabile. 4.4 Flora, fauna e biodiveristà Il lotto di progetto non ricade in aree naturali protette (aree S.I.C. e Z.S.C.), né in Zone a Protezione Speciale proposte anche come siti di interesse comunitario. Come detto in precedenza, il lotto di terreno ricade in un'area urbanizzata composta in grande prevalenza da insediamenti residenziali. 4.5 Inquinamento e disturbi ambientali Le eventuali emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, di rumori e di ogni altra causa di disturbo, sia in corso d'opera, sia a regime, rientrano nella media di quelli rilevati nelle zone in cui si verifica una stretta connessione con un ecosistema urbano. In ogni caso i maggiori disturbi ambientali (rumori ed emissioni atmosferiche) si verificheranno nella fase di cantiere e saranno prodotti dai mezzi d'opera e meccanici e dalla maggiore presenza di polvere generata dalle attività di scavo, sbancamenti ed eventuali demolizioni per la realizzazione delle opere in progetto. È da sottolineare comunque la discontinuità spaziale e temporale delle interferenze ambientali ed in ogni caso la loro concentrazione si verificherà in un arco di tempo limitato, in relazione all'evoluzione del programma costruttivo. Il Piano di Lottizzazione in oggetto modificherà i livelli di rumore oggi presenti nel sito di progetto nei limiti correlati alla consistenza ed al tipo di insediamento in progetto, avuto riguardo anche alle funzioni (residenziali, ludiche, ricreative) che in esso si svolgeranno. Si ritiene tuttavia che, in valore assoluto, il clima acustico non evidenzierà particolari criticità; gli eventuali incrementi dei livelli di rumore che insorgeranno sia in corso d'opera sia ad insediamento realizzato potranno essere mitigati con adeguate misure attuate in fase di cantiere e con altre correlate alla realizzazione dei singoli corpi di fabbrica e delle relative infrastrutture per la realizzazione dei quali sarà prescritto l'impiego di elementi artificiali e naturali ad elevato potere fonoassorbente. 4.5.1 Radiazione Non si riscontrano potenziali interferenze ambientali correlabili all'intervento. 4.5.2 Inquinamento luminoso Non si riscontrano significative interferenze ambientali correlabili all'intervento. 4.5.3 Rifiuti Durante la realizzazione del complesso residenziale, le terre di scavo, laddove non riempiegate in sito, e tutti i materiali di risulta egli sfabbricidi derivanti dalle lavorazioni edili (indice n. 17.00.00 del catalogo Europeo dei rifiuti, CER) saranno conferiti presso i vari impianti di recupero o smaltimento più vicini purché regolarmente autorizzati ai sensi di Legge. Allo stesso modo si procederà, tramite specifiche prescrizioni, con tutti i materiali che compongono i vari imballaggi che saranno prodotti nell'ambito delle attivtà di cantiere; le varie frazioni che si formeranno dopo una preliminare e puntuale separazione, saranno conferite ai rispettivi impianti di trattamento, recupero o riciclo presenti in zona purché autorizzati ai sensi di Legge. 4.5.4 Energia La realizzazione del “piano”, sarà eseguita nel

.

pieno rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di risparmio energetico e di impiego di tecnologie che sfruttino energie rinnovabili, ecocompatibili ed ecosostenibili. L'illuminazione pubblica sarà realizzata con corpi illuminanti dotate di lampade led a basso consumo, senza produzione di inquinamento luminoso. 4.6 Rischio di incidenti relativi alle sostanze e alle tecnologie utilizzate Le sostanze, le materie prime e le tecnologie che saranno impiegate per la realizzazione dei fabbricati e più in generale delle opere previste in progetto, sono largamente usate e sperimentate nelle moderne tecniche costruttive. Peraltro buona parte dei materiali e segnatamente quelli finiti o semilavorati, sono già sottoposti, preventivamente, ad accurate analisi e successivi controlli operati sia dal produttore sia dagli organismi di certificazione, oppure sono assoggettati a controlli in fase di progettazione e/o di produzione secondo le specifiche tecniche predisposte in osservanza delle norme comunitarie e nazionali emanate negli ambiti di specifico riferimento o della legislazione in materia di tutela ambientale. 5 Analisi ambientale Il presente Rapporto Preliminare di assoggettabilità è stato redatto in riferimento a quanto disposto dall'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e comprende una descrizione del Piano di Lottizzazione, nonché un'analisi territoriale dell'area, per la verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle previsioni del progetto di Piano stesso. I contenuti sono stati sviluppati in funzione dei criteri per la verifica di assoggettabilità dell'Allegato I del suddetto D.Lgs. Nella tabella seguente, Tabella 3, viene illustrata la corrispondenza tra quanto previsto dall'Allegato I ed i contenuti del Rapporto Preliminare di assoggettabilità. Tabella 3: D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Allegato I, comma 1… Nella seguente Tabella 4, viene evidenziata in applicazione del primo gruppo di criteri, la portata delle modifiche, in termini di problematiche ambientali connesse, di integrazione degli aspetti di sostenibilità ambientale, di ricaduta su altri piani o programmi e di incidenza sulla ripartizione delle risorse finanziarie. Tabella 4: D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Allegato 1, comma 2… Durante la realizzazione delle opere previste nel Progetto, si potranno verificare interferenze ambientali, sia pure di carattere temporaneo e transitorio, i cui effetti avranno un maggiore impatto in ambiti già urbanizzati o in via di completamento. Queste circostanze si potranno verificare, con buone probabilità, nel corso della fase di cantierizzazione laddove l'esercizio ed il transito di mezzi d'opera potrà determinare la dispersione di polvere e l'emissione di rumore, condizione che si verificherà anche durante le fasi di scavo sbancamento e/o di demolizione di manufatti. Al fine di limitare le emissioni di polvere nell'aria si provvederà ad inumidire il sedime delle aree destinate al transito veicolare; all'occorrenza saranno installati dispositivi mobili orientabili, dotati di impianti di nebulizzazione ad acqua da utilizzare durante le fasi di demolizione di manufatti

.

o di carico dei materiali di scavo e di scarto delle lavorazioni di cantiere sui mezzi d'opera. L'inquinamento acustico sarà mitigato adoperando macchine dotate di motore di nuova concezione con dispositivi di scarico a bassa emissione acustica. Per particolari lavorazioni o laddove sono previste significative immissioni acustiche nell'ambiente, sarà prescritto l'impiego di dispositivi fonoassorbenti mobili. Per ridurre l'emissione di gas inquinanti si renderanno necessari controlli periodici dei mezzi di trasporto, e si dovranno utilizzare filtri antiparticolato. Il rifornimento dei mezzi potrà avvenire all'interno del cantiere ma solo in aree attrezzate adeguatamente impermeabilizzate; gli operai addetti alle operazioni di rifornimento dei mezzi dovranno prestare attenzione allo scopo di evitare sversamenti dello stesso nel terreno. Affinché non si creino pericoli a persone, animali e cose presenti nelle immediate vicinanze, l'area di scavo in oggetto dovrà essere interamente recintata per mezzo di una rete metallica o similare di altezza pari a 2 m circa, con ingresso opportunamente sorvegliato per impedire il passaggio di mezzi e/o persone non autorizzate. Tutti i suddetti impatti risulteranno scarsamente invasivi nei confronti dell'immediato intorno avendo una durata circoscritta e limitata ed un carattere reversibile. Nel caso in esame, le caratteristiche del contesto non presentano condizioni tali da indurre attenzioni specifiche e le possibili interferenze ambientali appaiono riconducibili a quelle tipiche dei cantieri in ambiti urbanoperiferico, senza evidenti criticità significative. Valutato dunque il carattere sostanzialmente transitorio della fase di cantierizzazione, gli impatti potenziali presentano connotati riferiti strettamente alla dimensione locale, senza esigenza di ulteriori approfondimenti a livello sovra-locale tipici della VAS. 7. Obiettivi di protezione ambientale Per l'individuazione degli obiettivi da perseguire allo scopo di assicurare le massime forme di tutela e di protezione delle varie matrici ambientali coinvolte nel processo di realizzazione del Progetto si è fatto riferimento a quelli già individuati ed approvati per altri Piani e Programmi regionali di riferimento (Piano di monitoraggio del PO-FESR 2007-2013, PSR Sicilia 2007-2013, etc.) e pertinenti alla progettazione in questione. Nella seguente Tabella 5, sono riportati, per ogni singolo aspetto ambientale, una sintesi del principale quadro di riferimento normativo, programmatico e pianificatorio da cui scaturiscono i relativi obiettivi di protezione ambientale. Gli obiettivi di protezione ambientale, così come sopra individuati, hanno avuto ed avranno la funzione di consentire anche nell'ambito della ulteriore definizione del Piano, fino alla fase esecutiva, l'individuazione delle azioni/interventi necessari per assicurare il più alto coefficiente di compatibilità fra le opere previste in progetto ed il contesto ambientale all'interno del quale dovranno essere realizzate edinteragire. 8. Quadro sinottico delle criticità e opportunità Di seguito vengono individuati

.

e valutati (qualitativamente) gli effetti significativi che l'attuazione delle previsioni del Piano di Lottizzazione potrà comportare nel contesto ambientale di riferimento e le eventuali misure di mitigazione suggeribili. Per gli interventi valutati con impatti significativi o incerti sull'ambiente saranno individuate, misure atte ad impedire, ridurre e compensare i relativi impatti e ad assicurare l'integrazione del principio di sostenibilità ambientale nella complessiva attuazione del Piano di Lottizzazione stesso. Nella seguente tabella vengono individuate e riportate, in riferimento alle relative categorie, le pressioni specifiche attese dall'attuazione del Piano di Lottizzazione. Nel successivo quadro sinottico, in base alle pressioni sopra individuate, vengono indicati gli impatti potenziali, le risposte previste dal Progetto e le mitigazioni suggeribili in questa sede. Non si evidenziano particolari problematiche per quanto attiene alla fase di cantiere. Nella tabella che segue sono indicate le misure di mitigazione da adottare in fase di attuazione del Progetto relativamente a: – adozione di tecniche progettuali (architettoniche e strutturali) rispondenti a criteriecologici; – adozione di scelte finalizzate al risparmio di suolo ed al contenimento della impermeabilizzazione; – al risparmio e riuso delle risorse idriche ed al contenimento delle emissioni (con particolare attenzione agli aspetti energetici con preferenza per l'uso di fonti rinnovabili ed alternative). La disamina dei contenuti indicati nelle precedenti tabelle fornisce, in valore assoluto, un bilancio che valuta in forma diretta e coordinata gli impatti attesi, anche sulle varie matrici, a fronte della realizzazione delle previsioni di Piano da raffrontare con l'insieme delle azioni a tale scopo predisposte, da integrare con le misure di mitigazione per potranno essere introdotte in fase esecutiva anche alla luce di migliori tecnologie disponibili che potranno certamente sopraggiungere; gli interventi a maggior impatto negativo sono circoscritti al periodo di cantierizzazione ed hanno un carattere sostanzialmente transitorio; Il ricorso ad ulteriori accorgimenti in fase esecutiva potrà consentire una maggiore mitigazione degli impatti prodotti. In via generale la realizzazione del Piano di Lottizzazione risulta sostanzialmente coerente con gli elementi di programmazione urbanistica vigenti e con i caratteri territoriali in atto presenti; i suoi indirizzi strategici in questa ottica appaiono in valore assoluto condivisibili. A conclusione della presente trattazione si riporta una sintesi dei possibili impatti ambientali indotti dalla realizzazione del Piano di Lottizzazione sulle varie matrici ambientali; si ravvisa l'opportunità di sottolineare come il termine "impatto" non debba necessariamente essere riferito ad una interferenza negativa con l'ambiente circostante, laddove l'effetto derivante da tale condizione possa essere mitigato tramite la corretta progettazione ed esecuzione delle opere, nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni già presenti negli strumenti urbanistici locali o completati in

.

adempimento delle specifiche disposizioni di Legge vigenti per singola materia. Il presente Rapporto Preliminare di assoggettabilità è stato redatto al fine di determinare l'esistenza ovvero l'assenza dei presupposti per l'assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Progetto di ricostruzione di un edificio esistente in via Umberto I del Comune di Milazzo. Il rapporto ha analizzato i seguenti aspetti: – aspetto normativo, illustrando il percorso seguito, esplorando altresì le diverse tematiche in ragione dei soggetti istituzionali coinvolti in relazione alle competenze loro ascritte; – aspetto urbanistico, valutando il Progetto in riferimento alla sua localizzazione territoriale di destinazione, avuto riguardo agli strumenti di programmazione edilizio-urbanistico; – aspetto ambientale constatando, a valle di una specifica analisi, che le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrologiche e idrogeologiche, nonché il contesto climatico locale, dimostrano che l'area di intervento del Piano di lottizzazione è idonea per le finalità definite dal piano stesso. Sulla base del presente Rapporto Preliminare di assoggettabilità si riscontra che: – la natura e l'entità dell'insediamento previsto nel progetto di ricostruzione dell'edificio residenziale esistente pur essendo circoscritta comporterà un modesto mutamento della percezione dei luoghi, che sarà bilanciato attraverso la riqualificazione del contesto edilizio-urbanistico esistente; – il Progetto riprende e realizza, le previsioni del P.R.G. vigente del Comune di Milazzo – gli effetti e gli impatti potenzialmente attesi derivanti dall'attuazione del Progetto sono da ritenersi ancora parzialmente mitigabili in fase esecutiva; – gli impatti ambientali attesi sono riferibili soltanto al contesto locale; – l'area in oggetto non comprende opere e interventi soggetti alla procedura di V.I.A. e le previsioni non riguardano gli interventi di cui agli Allegati III e IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; – l'area in oggetto non ricade all'interno di siti della Rete Natura 2000 (S.I.C./Z.P.S) e pertanto le opere e gli interventi in essa attuati non sono soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza; – le caratteristiche geologiche del territorio interessato dal Piano di lottizzazione esprimono un grado di suscettività basso. Inoltre dall'analisi delle tabelle derivate dall'Allegato I, commi 1 e 2, alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. non si sono riscontrati conflitti di alcun genere; si ritiene che dalla realizzazione del Progetto de quo non si debbano attendere impatti diversi o comunque superiori rispetto a quelli previsti nel vigente P.R.G., e che gli stessi graveranno soltanto sul territorio comunale, ed in particolare sull'area in oggetto. Si ravvisa l'esistenza dei presupposti per proporre l'esclusione del Progetto di ricostruzione di un edificio esistente a due elevazioni F.T. dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Per le ragioni sin qui prospettate si ritiene che l'Autorità ambientale regionale competente, esperita e conclusa la fase di consultazione, in forza del combinato

.

disposto dell'art. 12 della Parte Seconda del D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 come sostituita dal D. Lgs n. 4 del 16 gennaio 2008 e ss.mm.ii. e dell'art. 13 della Direttiva 2001/42/CE, potrà disporre di tutti gli elementi necessari per pronunciarsi, in ordine alla eventuale esclusione del Progetto in questione dal procedimento di V.A.S..".

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

CONSIDERATO che la proposta in esame riguarda la riclassificazione urbanistica dell'area sita nel Comune di Milazzo, lungo via Umberto I, identificata catastalmente al foglio di mappa 26, particella 447, della superficie di circa mq 240, in esecuzione dei provvedimenti del T.A.R. Sicilia – Sezione staccata di Catania intervenuti sull'istanza della ditta Lo Sciotto Francesco

CONSIDERATO che l'area oggetto della proposta ricade, secondo il vigente P.R.G. del Comune di Milazzo, in zona "A – Centro storico" ed è destinata a "Servizi socio-sanitari ed asili", mentre nel vigente Piano Regolatore Particolareggiato del Centro Storico la medesima area risulta destinata a "Servizi di progetto – Attrezzature collettive"; su tali previsioni è intervenuta la decadenza dei vincoli di carattere espropriativo, da cui deriva la necessità di procedere alla rideterminazione della relativa disciplina urbanistica

CONSIDERATO che la particella n. 447 costituisce una porzione limitata del più ampio comparto comprendente l'area dell'ex Palazzo Carrozza e che, secondo la ricostruzione contenuta nella Relazione Generale, la mancata edificazione del lotto determina una discontinuità della quinta edilizia lungo via Umberto I, in un contesto urbano storico già caratterizzato da edificazione continua.

CONSIDERATO che la proposta di riclassificazione è finalizzata ad attribuire all'area una disciplina urbanistica coerente con il tessuto edificato circostante, consentendo la ricomposizione della quinta edilizia di via Umberto I.

CONSIDERATO che per l'area viene prevista una densità fondiaria massima pari a 5 mc/mq, dalla quale deriva, in relazione alla superficie di circa mq 240, una volumetria teorica massima pari a mc 1.200, corrispondente ad un carico insediativo teorico di n. 15 abitanti**.**

.

CONSIDERATO che dalla verifica effettuata nella Relazione Generale risulta che la dotazione complessiva di attrezzature esistenti e previste nel P.R.G. per la zona Centro è superiore alla dotazione minima richiesta ai sensi del D.M. n. 1444/1968, con conseguente assorbimento del fabbisogno aggiuntivo determinato dalla variante senza necessità di reperire ulteriori aree a standard.

CONSIDERATO, pertanto, che la proposta configura una variante urbanistica puntuale riferita ad un lotto di ridotte dimensioni, mediante la quale l'originaria destinazione a servizi pubblici viene sostituita da una disciplina residenziale riconducibile all'Ambito 3 del Piano Particolareggiato del Centro Storico, con una capacità edificatoria massima di mc 1.200, due elevazioni fuori terra e un carico teorico di n. 15 abitanti, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche e paesaggistiche vigenti.

CONSIDERATO che la superfice realizzabile è pari a 1200 mc, e considerato che è possibile realizzare due piani fuori terra.

CONSIDERATA E VALUTATA la documentazione trasmessa e analizzata inerente il progetto di riclassificazione urbanistica.

CONSIDERATO CHE la proposta in esame ha ad oggetto una variante parziale e puntuale allo strumento urbanistico vigente, riferita alla particella n. 447 del foglio 26 del Comune di Milazzo, avente una superficie di circa mq 240, finalizzata alla rideterminazione della disciplina urbanistica dell'area a seguito della decadenza dei precedenti vincoli di natura espropriativa;

CONSIDERATO CHE la variante interessa, pertanto, una superficie territorialmente estremamente circoscritta, inserita nel tessuto urbano consolidato del centro di Milazzo, classificato dalla Carta dell'uso del suolo quale zona residenziale a tessuto compatto e denso, e presenta le caratteristiche proprie di una modifica riguardante una piccola area a livello locale, per la quale trova applicazione la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 152/2006, secondo i criteri dell'Allegato I alla Parte Seconda del medesimo decreto.

CONSIDERATO CHE la limitata consistenza dimensionale dell'intervento e del relativo carico urbanistico non determina modificazioni significative ambientali, trattandosi di una riclassificazione puntuale inserita in un contesto già estesamente urbanizzato;

.

CONSIDERATO CHE l'area non ricade all'interno di siti appartenenti alla Rete Natura 2000, né in SIC o ZPS, e che il sito Natura 2000 "Capo Milazzo" ITA030032 risulta localizzato, secondo il Rapporto preliminare, ad una distanza superiore a km 2,67, non emergendo dagli elaborati elementi tali da rendere necessaria una Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997.

CONSIDERATO CHE sotto il profilo geomorfologico e idrogeologico l'area risulta esterna alle zone interessate da dissesti reali o potenziali e alle aree individuate dal PAI come soggette a condizioni di pericolosità e rischio, mentre le indagini riportate nel Rapporto preliminare evidenziano condizioni generali di stabilità ed equilibrio geomorfologico del contesto urbano interessato.

CONSIDERATO CHE la previsione interessa un lotto nel tessuto del centro storico e risponde, secondo gli elaborati urbanistici, all'obiettivo di ricomposizione della quinta edilizia di via Umberto I.

CONSIDERATO CHE gli effetti ambientali connessi alla nuova disciplina urbanistica, avuto riguardo alle dimensioni dell'area, alla limitata volumetria assentibile e al ridotto carico insediativo, risultano prevalentemente circoscritti alla scala locale e riconducibili principalmente all'incremento dei consumi idrici ed energetici, alla produzione di reflui e rifiuti, al traffico locale e agli effetti temporanei della fase di cantiere, senza che dagli elaborati emergano effetti di intensità o estensione tali da assumere carattere significativo sul sistema ambientale complessivamente considerato;

CONSIDERATO CHE gli eventuali effetti connessi alla successiva attuazione edilizia potranno essere ulteriormente contenuti mediante il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, permeabilità e drenaggio delle superfici, gestione delle acque meteoriche, contenimento delle emissioni acustiche e atmosferiche e inserimento paesaggistico, fermo restando che tali misure assumono carattere attuativo e non costituiscono il presupposto essenziale per escludere effetti ambientali significativi propri della variante;

CONSIDERATO, INFINE, CHE la variante non costituisce quadro di riferimento per opere o interventi soggetti a VIA di cui agli Allegati alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, non interessa siti della Rete Natura 2000 e, in ragione della ridotta estensione territoriale, della localizzazione in ambito urbano consolidato e dell'entità contenuta delle trasformazioni assentibili, non risultano

.

individuabili effetti ambientali significativi tali da richiedere l'espletamento della procedura di VAS completa;

RITENUTO, pertanto, sulla base degli elementi contenuti nel Rapporto preliminare e della valutazione effettuata secondo i criteri di cui all'Allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, che la variante parziale relativa alla particella n. 447 del foglio 26 del Comune di Milazzo possa essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. 13 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006, ferma restando l'osservanza della disciplina paesaggistica, urbanistica, edilizia, geologica e ambientale applicabile.

CONSIDERATO E VALUTATO che l'area oggetto dell'intervento è a margine del centro abitato, un'area ampiamente urbanizzata e il lotto non ricade neppure parzialmente all'interno di aree protette.

CONSIDERATO E VALUTATO che non si ritiene che il progetto possa determinare impatti significativi sul suolo e sul paesaggio locale, e che non sia quindi necessaria una VAS.

CONSIDERATE E VALUTATE la relazione di invarianza idraulica e la relazione di compatibilità idraulica prodotte dal proponente.

CONSIDERATO CHE in ossequio ai criteri per la verifica di assoggettabilità di piani o programmi di cui all'art. 12 del D. lgs 152/2006, non si rinvengono elementi di criticità in relazione a possibili impatti significativi sull'ambiente.

CONSIDERATO inoltre che il progetto in questione non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 6 del D. lgs 152/2006 che impongono la necessità di approfondire ulteriormente il progetto tramite assoggettamento a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

COSIDERATO E VALUTATO che l'intervento oggetto dalla variante non è in grado di generare impatti rilevanti a carico dell'ambiente.

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

.

Parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..della procedura **Codice procedura:** 4664 **Classifica:** ME_050_0000014 **Proponente:** Comune di Milazzo **OGGETTO:** Istanza di verifica di assoggettabilità a Vas per un progetto di ritipizzazione urbanistica in variante al piano regolatore generale in esecuzione della sentenza tar Catania n. 04/2020.con le seguenti raccomandazioni:

1) Che vengano rispettate le modifiche e integrazioni richieste dall'Autorità di Bacino e degli altri contributi sopra citati;
2) Per gli edifici di progetto, favorire l'utilizzo di sistemi per la raccolta e recupero dell'acqua piovana da gronda, attraverso l'impiego di adeguati serbatoi e/o cisterne da utilizzare per l'irrigazione delle eventuali aree a verde.
3) Che sia assicurata la realizzazione e l'attivazione degli allacci alle reti idrica e fognaria esistenti.
4) L'adozione di specifiche prescrizioni da prevedere già in fase di progettazione per la minimizzazione del rischio idrogeologico e sismico.
5) Per gli spazi aperti, favorire un idoneo grado di permeabilità per il drenaggio superficiale e nel sottosuolo delle acque meteoriche.
6) Proporre per le aree a verde una adeguata vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, atta a ridurre gli effetti della pioggia battente.
7) Favorire l'adozione in fase di cantiere di idonee misure di mitigazione per limitare le emissioni inquinanti, le polveri generate dai lavori di movimentazione di terra, le emissioni acustiche dei macchinari di cantiere;
8) Al fine di migliorare l'inserimento ambientale e paesaggistico del Piano dovranno essere attuate tutte le misure di mitigazione previste nel Rapporto Preliminare Ambientale.
9) Dovranno essere previsti accorgimenti tecnici affinché sia perseguita e incentivata l'intercettazione delle acque meteoriche per il loro riuso.
10) Gli scavi e gli eventuali movimenti di terra dovranno limitarsi a quelli strettamente necessari evitando che vengano modificate le condizioni plano altimetriche dei luoghi oggetto degli interventi.
11) Per la sistemazione delle eventuali aree di parcheggio e delle aree a verde pertinenziale dovrà essere impiegata vegetazione autoctona ascrivibile alle specie della macchia mediterranea ed adatta alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con

.

funzione di mitigazione visiva dell'insediamento e di ombreggiamento/mitigazione climatica per la sistemazione delle aree a verde pertinenziale e delle aree di parcheggio.

12) Le essenze arboree e arbustive afferenti alla vegetazione autoctona ed eventualmente presenti nell'area, dovranno essere salvaguardate.
13) Per la sistemazione delle aree esterne venga recepito il "principio di invarianza idrologica e idraulica" per la circolazione controllata delle acque superficiali.
14) Per le eventuali aree esterne interessate da pavimentazioni si dovranno prevedere soluzioni di copertura permeabili al fine di permettere il massimo drenaggio dell'acqua meteorica.
15) Gli Edifici dovranno essere progettati e realizzati nel rispetto della vigente normativa attraverso Edifici NZEB (Nearly Zero Energy Building), edifici a consumo energetico quasi nullo.
16) Dovrà essere previsto uno specifico e idoneo spazio per l'alloggio dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto, fermo restando le valutazioni in materia urbanistica del Dipartimento competente, dovranno essere acquisite tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di Piano.

.